

“SIT S.p.A.”

STATUTO

**Titolo I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA**

**Articolo 1
Denominazione**

- 1.1 La denominazione della Società è “SIT S.p.A.”.

**Articolo 2
Sede e durata**

- 2.2 La Società ha sede a Padova.
- 2.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse – in Italia e all'estero – filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere deliberato anche il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.
- 2.4 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci – per i loro rapporti con la Società – è quello risultante dai libri sociali.
- 2.5 La durata della Società è fissata al trentuno dicembre 2100.

**Titolo II
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA**

**Articolo 3
Oggetto**

- 3.1 La Società ha per oggetto:
- (a) la fabbricazione in conto proprio o di terzi, di macchine, apparecchi e strumenti meccanici, elettrici ed elettronici in genere compresi i “software”, nonché di loro accessori e parti di ricambi;
 - (b) la commercializzazione e vendita in ogni forma dei suddetti beni, anche prodotti da terzi;
 - (c) l'assunzione, la detenzione e la gestione e la cessione, in qualunque forma, di partecipazioni in società o enti, sia in Italia sia all'estero, anche quotati in mercati regolamentati, operanti nel settore dei prodotti e degli articoli di cui al precedente paragrafo (a), soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico;

- (d) il finanziamento e/o il coordinamento amministrativo, finanziario e tecnico delle società ed enti direttamente o indirettamente partecipati, nonché la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli pubblici e/o privati;
- (e) lo svolgimento servizi di organizzazione aziendale o amministrativa e di attività di consulenza, con esclusione delle attività professionali riservate a norma di legge, e di elaborazione dati per conto terzi, da esaurirsi nella mera manipolazione informatica degli stessi.

3.2 Qualora siano di carattere ausiliario rispetto alle attività sopra esposte, la Società potrà compiere, sia in Italia che all'estero, ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio di Amministrazione riterrà connessa, strumentale, affine, complementare, utile e/o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, ivi incluso il rilascio di fidejussioni, avalli, cauzioni e/o garanzie reali o personali in genere anche a favore di istituti bancari a fronte di obbligazioni anche di terzi nelle forme che di volta in volta verranno ritenute più confacenti da parte del Consiglio di Amministrazione nonché la stipulazione di contratti di mutuo e finanziamento in genere. Sia in Italia che all'estero la Società potrà assumere mandati, agenzie e rappresentanze di ogni genere, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie in società od imprese, anche se aventi scopi diversi dal suo. Tutte le attività inerenti l'oggetto sociale possono essere esercitate sia in Italia che all'estero, fermo restando che le attività di natura finanziaria non verranno svolte nei confronti del pubblico o comunque in ambiti riservati per legge a particolari categorie di soggetti. Il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Titolo III

CAPITALE-AZIONI-CONFERIMENTI-STRUMENTI FINANZIARI-RECESSO

Articolo 4

Capitale sociale, Azioni

- 4.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 96.149.297,00 (novantaseimilionicentoquarantanovemiladuecentonovantasette virgola zero zero) ed è rappresentato da complessive numero 23.981.229 (ventitremilioninovecentottantunomiladuecentoventinove) azioni, tutte prive di valore nominale, suddivise nelle seguenti categorie:
- (a) 23.731.229 (ventitremilionisettecentotrentunimiladuecentoventinove) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**");
 - (b) 250.000 (duecentocinquantamila) azioni aventi diritto di voto in Assemblea e convertibili in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni del successivo Articolo 5 (le "**Performance Shares**"; le Azioni Ordinarie e le Performance Shares, collettivamente, le "**Azioni**");
- 4.2 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").
- 4.3 L'Assemblea straordinaria del **5 maggio 2017** ha deliberato un aumento del

capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro **153.438,00**, mediante emissione di massime numero **1.534.380** Azioni Ordinarie, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant SIT S.p.A." ("**Warrant**"), in conformità al relativo Regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia del presente statuto per come risultante al Registro delle Imprese (la "**Data di Efficacia**").

4.4 Azioni Ordinarie. Le Azioni Ordinarie sono

- (a) liberamente trasferibili ai sensi di legge.
- (b) ammesse alla negoziazione ai sensi della normativa vigente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse – secondo la legge *pro tempore* vigente - il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

- 4.5 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, azioni privilegiate, azioni di risparmio e *warrants*. L'emissione di altre categorie di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di Azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 4.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.
- 4.7 Il capitale sociale può essere ridotto, anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre imprese nelle quali la Società abbia una partecipazione, nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- 4.8 Le Azioni concorrono proporzionalmente al diritto di opzione su tutte le azioni di nuova emissione e al diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441 del codice

civile.

- 4.9 L'Assemblea straordinaria può procedere all'assegnazione di utili nei limiti e con le modalità dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 5

Disciplina delle Performance Shares

5.1 Ai fini del presente Articolo 5:

- (a) **"Equity Value 2016"**: indica Euro 172.472.250,00.
- (b) **"Equity Value Actual 2018"**: indica l'equity value della Società pari all'EBITDA Earn-Out della Società al 31 dicembre 2018 moltiplicato per 6,75 volte, meno la PFN Earn-Out della Società SIT al 31 dicembre 2018. Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'Equity Value Actual 2018, non si terrà conto di alcun aumento di capitale riservato a soci o eventuali altri investitori terzi.
- (c) **"Equity Value Actual 2019"**: indica l'equity value della Società pari all'EBITDA Earn-Out della Società al 31 dicembre 2019 moltiplicato per 6,75 volte, meno la PFN Earn-Out di SIT al 31 dicembre 2019. Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'Equity Value Actual 2018, non si terrà conto di alcun aumento di capitale riservato a soci o eventuali altri investitori terzi.
- (d) **"Equity Value Target 2018"**: indica l'importo di Euro 225.350.000,00 (duecentoventicinque milioni trecentocinquantamila/00).
- (e) **"Equity Value Target 2019"**: indica l'importo di Euro 267.000.000,00 (duecentosessantasettemilioni/00);

fermo restando che ai fini e per gli effetti del presente Articolo 5, le espressioni 'EBITDA Earn-Out' e 'PFN Earn-Out' devono essere interpretate in conformità a quanto deliberato in proposito dalla assemblea straordinaria della Società in data 5 maggio 2017.

5.2 Le Performance Shares:

- (a) sono liberamente trasferibili ai sensi di legge;
- (b) danno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai relativi titolari;
- (c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni che seguono:
 - (i) qualora la Società raggiunga, nell'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018, un Equity Value Actual 2018 superiore all'Equity Value 2016, saranno convertite un numero di Performance Shares in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 a 5 fino ad un massimo di n. 1.250.000 (un milione duecentocinquantamila) Azioni Ordinarie, determinato ai sensi del successivo punto (ii);

- (ii) il numero di Performance Shares che sarà convertito in Azioni Ordinarie nei termini di cui sopra (nella formula che segue, "A"), sarà determinato in funzione dell'Equity Value Actual 2018 effettivamente conseguito, secondo una proporzione lineare sino alla concorrenza dell'Equity Value Target 2018 – restando inteso, a fini di mera chiarezza, che al superamento di tale importo il numero di Performance Shares convertibili non si accrescerà ulteriormente – secondo la seguente formula:

$$A = 250.000 \times \frac{\text{Equity Value Actual 2018} - \text{Equity Value 2016}}{\text{Equity Value Target 2018} - \text{Equity Value 2016}}$$

con A sempre ≤ 250.000

- (iii) le Performance Shares che non siano divenute convertibili in Azioni Ordinarie ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii) (le "Performance Shares Residue") (nella formula che segue "B"), potranno essere ancora convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 a 5, in funzione dell'Equity Value Actual 2019 effettivamente conseguito, secondo una proporzione lineare sino alla concorrenza dell'Equity Value Target 2019, secondo la seguente formula:

$$B = (250.000 - A) \times \frac{\text{Equity Value Actual 2019} - \text{Equity Value Actual 2018}}{\text{Equity Value Target 2019} - \text{Equity Value Actual 2018}}$$

con A + B sempre ≤ 250.000

- (iv) le Performance Shares Residue che non siano divenute convertibili in Azioni Ordinarie ai sensi del precedente Punto (iii), si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 a 1.

- 5.3 Il numero di Performance Shares convertibili in Azioni Ordinarie ai termini di cui sopra, sarà accertato dal Comitato Parti Correlate della Società, con l'ausilio ed il parere favorevole della società di revisione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e, se del caso, al 31 dicembre 2019.
- 5.4 Resta inteso che la conversione automatica delle Performance Shares in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
- 5.5 In conseguenza della conversione automatica delle Performance Shares in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Performance Shares ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle Azioni e più precisamente del numero delle Azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è

suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 6

Obbligazioni, Strumenti Finanziari, Finanziamenti Soci, Patrimoni Destinati

- 6.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, o cum warrant. L'emissione di obbligazioni convertibili o cum warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.
- 6.2 L'Assemblea straordinaria, ovvero su delega di quest'ultima il Consiglio di Amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. L'Assemblea straordinaria stabilisce le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 6.3 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.4 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7

Recesso

- 7.1 Il diritto di recesso dei soci è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge e dal presente Statuto ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società e nel caso di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Titolo IV

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO-OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 8

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

- 8.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative

alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “**Consob**”) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “**Panel**”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato “Panel”. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 9

Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

- 9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel

Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Titolo V ASSEMBLEA

Articolo 10 Assemblea

- 10.1 L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
- 10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 10.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 11 Convocazione

- 11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.
- 11.2 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre – ove prescritto dalla disciplina vigente e, se consentito, per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Corriere della Sera.
- 11.3 L'avviso di convocazione, dovrà contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e delle eventuali convocazioni successive, del luogo della riunione e dei i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, così come dell'ordine del giorno e delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
- 11.4 In mancanza di convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato, anche per delega, l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12
Ammissione - Delega

- 12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto.
- 12.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 13
Presidente dell'Assemblea

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un Amministratore Delegato, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea.
- 13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, o da un Notaio designato dal Presidente nei casi di legge, o quando il Presidente medesimo lo ritenga opportuno.
- 13.3 Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.

Articolo 14
Assemblea Ordinaria

- 14.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

Articolo 15
Assemblea Straordinaria

- 15.1 L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.
- 15.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Articolo 16
Assemblee speciali

- 16.1 Ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
- 16.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Titolo VI
AMMINISTRAZIONE

Articolo 17
Consiglio di Amministrazione - Composizione

- 17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non aventi la qualità di socio. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica, comunque non superiore a tre esercizi
- 17.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 17.3 Gli Amministratori possono essere rinominati.
- 17.4 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Resta inteso che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il venir meno di tale requisito di indipendenza in capo ad un amministratore ne determina la decadenza, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.

Articolo 18
Consiglio di Amministrazione - Nomina

- 18.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto.
- 18.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri Amministratori rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, in quanto applicabile.
- 18.3 Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per la ricostituzione dello stesso dagli Amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi o in mancanza dal Collegio Sindacale.
- 18.4 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione,

per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più vice Presidenti.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione - Convocazione

- 19.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno 2 (due) consiglieri non delegati.
- 19.2 La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio facsimile od e-mail spediti almeno 3 (tre) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima al domicilio o indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica.
- 19.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Articolo 20

Riunioni

- 20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.
- 20.3 I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- 20.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
- 20.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
- 20.6 Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2381 del codice

civile, almeno ogni tre mesi.

Articolo 21

Poteri

- 21.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto nel successivo paragrafo 22.1, ha facoltà di nominare comitati di natura consultiva, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti; il tutto nel rispetto in ogni caso delle competenze e dei doveri attribuiti per legge al Consiglio di Amministrazione medesimo.
- 21.3 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:
- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - (c) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis e dall'articolo 2506-ter del codice civile;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - (e) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,

salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
- 22.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.
- 22.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- 22.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.
- 22.5 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.
- 22.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare altri comitati cui attribuisce specifiche competenze, determinandone all'atto della nomina le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 23

Comitato esecutivo

- 23.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
- 23.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Direttore generale

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
- 24.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 25

Compensi degli amministratori

- 25.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 25.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile, primo comma. Il Consiglio di Amministrazione è competente, nel rispetto delle procedure di legge, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
- 25.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 26
Rappresentanza Sociale

- 26.1 La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta senza limite al Presidente e, ove nominati, a ciascun Amministratore Delegato in via disgiuntiva, nei limiti dei loro poteri di gestione.

Titolo VI
CONTROLLO-REVISIONE

Articolo 27
Collegio Sindacale

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
- 27.2 Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.
- 27.3 I componenti del Collegio Sindacale vengono eletti dall'Assemblea ordinaria come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto.
- 27.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 27.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- 27.6 In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal Sindaco più anziano.
- 27.7 L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.
- 27.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea dei soci.

- 27.9 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
- 27.10 Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 27.11 È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 28

Revisione Legale dei conti

- 28.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso l'apposito registro.

Titolo VII

BILANCIO-UTILI-SCIoglimento-DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 29

Bilancio e destinazione degli Utili

- 29.1 Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 29.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.
- 29.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 29.4 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- 29.5 Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 29.6 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge.

Articolo 30

Prescrizione dei Dividendi

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono in favore della Società.

Articolo 31

Scioglimento e Liquidazione

31.1 In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

Articolo 32

Disposizione Finale

32.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge o di regolamenti vigenti.